



Delibera n. 21 del 28 Ottobre 2019

OGGETTO: Ratifica accordo di collaborazione approvato dal Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia nella riunione del 24 Luglio 2019.-

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Premesso:

- che con deliberazione del Comitato Esecutivo dell'ACI del 20 febbraio 2019 è stata istituita una struttura di missione, a carattere temporaneo, della durata di tre anni, denominata “Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo”;
- che detta struttura riveste un ruolo di impulso e coordinamento nell'accesso ai bandi comunitari gestiti direttamente dall' Unione Europea e ai relativi fondi per il finanziamento di progetti in campo della ricerca, dello sviluppo territoriale e dello scambio di buone prassi, in relazione agli ambiti istituzionalmente presidiati dall'ACI, con particolare riferimento ai settori della mobilità e del turismo, assumendo in seno all'Ente il ruolo di Autorità di Gestione dei fondi europei;
- che la struttura in parola ha ad oggetto il monitoraggio e la valutazione dei bandi europei di interesse dell'ACI, la gestione delle procedure di adesione ai progetti e di accesso ai relativi finanziamenti, la progettazione, l'attuazione e la gestione dei progetti, l'amministrazione e la rendicontazione degli stessi, la gestione dei rapporti istituzionali e di eventuali accordi e convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- che in occasione della visita istituzionale del Segretario Generale dell'ACI, dott. Gerardo Capozza del 7 Giugno 2019, sono state evidenziate, tra l'altro, le opportunità e le potenzialità che la struttura operativa sopra esplicitata può espletare a favore del territorio provinciale di competenza degli ACP territoriali;
- che sulla base di un primo sviluppo dei campi di azione di competenza ed in raccordo con altre istituzioni pubbliche locali è stata approntata una prima bozza di accordo di collaborazione;
- che detta bozza di Accordo, opportunamente implementata, dalle Strutture centrali della Federazione ed in particolare della Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo, è stata approvata dal Comitato Esecutivo dell'Ente nella riunione del 24 Luglio 2019;
- che in data 8 Agosto 2019 è stato sottoscritto presso la sede dell'Automobile Club Teramo detto Accordo di collaborazione tra Istituzioni pubbliche, (ACI - A. C. Teramo – Università degli Studi di Teramo - Liceo Scientifico “D. D'Annunzio” di Teramo - Diocesi di Teramo – Atri – Ente territoriale Gran Sasso / Monti della Laga) che in copia si riporta integralmente:

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Automobile Club d'Italia, con sede legale in Roma, Via Marsala 8, P.IVA 00907501001, legalmente rappresentata dall'Ing. Angelo Sfiechi Damiani, nella qualità di Presidente dell'Ente, di seguito denominata "ACI",

B
l'Automobile Club di Teramo rappresentata dal Presidente e legale rappresentante del Dott. Camillo Cellince,

l'Università degli Studi di Teramo rappresentata dal Rettore e legale rappresentante Prof. Dino Mastroccola,

il Liceo Scientifico "G. D'Annunzio" di Teramo rappresentato dal Dirigente Scolastico e legale rappresentante Prof. Giuseppe Caccioppoli,

la Diocesi di Teramo - Atri rappresentata dal Vescovo e legale rappresentante S. E. Mons. Lorenzo Leuzzi

Premesso che

- le parti convergono nel ritenere lo sviluppo di reciproche relazioni e collaborazioni culturali un importante strumento per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- per il raggiungimento del predetto scopo è necessario porre in essere e sostenere accordi relativi ad azioni culturali, socio-culturali e turistico-culturali diretti fra gli enti sottoscrittori;
- è interesse reciproco che ACI, AC TERAMO, DIOCESI DI TERAMO-ATRI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO, LICEO SCIENTIFICO "G. D'ANNUNZIO" DI TERAMO, stabiliscano adeguate relazioni per la promozione, lo sviluppo e l'azione nei settori di cui sopra.

SI CONVIRNB B SI STIPULA QUANTO SEGU�

Art. 1 – Settori

Le parti si impegnano a promuovere – ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 per le parti aventi natura di Pubblica Amministrazione, mentre per quanto riguarda la presenza della Diocesi in termini di supporto ideale in considerazione del particolare valore sociale delle iniziative oggetto del presente

Accordo – una reciproca collaborazione consistente nelle seguenti attività: *azioni culturali, azioni socio-culturali ed azioni turistico-culturali*;

Le Parti, valutandone l'opportunità, si riservano di individuare, di comune accordo, ulteriori e più specifici ambiti di collaborazione e di apportare modifiche alle collaborazioni definite col presente Accordo. Nella siffatta ipotesi, si provvederà alla stipula di adeguati accordi aggiuntivi alla presente scrittura.

Art. 2 – Attività

Le collaborazioni di cui al precedente art. 1 saranno rivolti a criteri di reciprocità e potranno svilupparsi attraverso:

- 1) la messa in opera di azioni sinergiche nelle attività di cui sopra attraverso l'organizzazione amministrativa, logistica ed economica, (ciascuno nel rispetto degli obblighi di bilancio) di eventi quali: congressi, conferenze, tavole rotonde, convegni e simposi, seminari, workshops e conventions, scambi di esperienze, pubblicazioni congiunte e di comune interesse ecc.;
- 2) l'individuazione di "distretti culturali" che abbiano come linea guida essenziale i beni culturali come motore per la crescita economica, sociale e culturale del territorio;
- 3) la progettazione e la realizzazione di iniziative specifiche, comunque contenute nella cornice delle azioni di cui al punto 1);
- 4) promozione del concetto di "impresa della cultura" anche alla luce della riforma del c.d. Terzo settore;
- 5) promozione della crescita organizzativo-imprenitoriale e delle capacità di collocare in modo efficiente i beni e servizi culturali sul mercato;
- 6) promozione della conoscenza delle novità nel finanziamento pubblico alle attività culturali e creative.

Le modalità di attuazione delle iniziative di cui sopra potranno essere formalizzate con appositi Protocolli attuativi oppure attraverso scambio di note regolenti i vari aspetti delle attività secondo le procedure e le competenze previste dalle norme degli Statuti e dei regolamenti delle Parti.

Art. 3 – "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo"

L'ACI per quanto attiene alle procedure di adesione ai progetti europei e di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo eserciterà le funzioni - previste nella delibera del Comitato Esecutivo nella seduta del 20.02.2019 - mediante la sua Struttura di missione "Struttura progetti comunitari per Automotive e Turismo" con sede a Bruxelles, in attuazione del presente Accordo di collaborazione.

Inoltre, per quanto attiene alle strategie promozionali delle risorse turistiche del Paese, a livello

nazionale e internazionale, e alla valorizzazione degli eventi sportivi automobilistici e del motorismo storico, agirà in situazioni di quanto previsto dal Protocollo d'intesa ACI-ENIT stipulato in data 10 luglio 2019.

Art. 4 – Modalità finanziarie

Qualora le iniziative derivanti dal presente accordo comportino l'erogazione di un contributo finanziario o il sostegno di spese, le parti stabiliranno nei protocolli attuativi di cui all'art. 2), i preventivi di spesa, le modalità di finanziamento e la ripartizione dei contributi e costi (Ciascuno nel rispetto dei limiti di bilancio).

Art. 5 – Durata

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà validità di tre anni. Alla data di scadenza, il presente Accordo di Collaborazione, previa autorizzazione dei rispettivi Organi, potrà essere rinnovato solo per espressa volontà delle Parti, a condizione che sussistano i presupposti formali, sostanziali e lo specifico interesse alla prosecuzione della collaborazione tra le stesse.

Art. 6 - Risoluzione

Le Parti potranno risolvere unilateralmente il presente Accordo di Collaborazione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 cc., mediante comunicazione PEC con cui dichiarino di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nei casi di inadempimento dei reciproci obblighi previsti dall'Accordo medesimo.

Art. 7 – Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto.

Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere tale accordo, la risoluzione delle controversie sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio arbitrale composto da un membro designato da ciascuna parte ed uno scelto di comune accordo.

Il foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è Roma

Art. 8 - Riservatezza e Privacy

Le Parti reciprocamente si impegnano e garantiscono, assumendosene le relative responsabilità, a mantenere riservate tutte le informazioni commerciali, industriali, documentali, di cui sono venuti in possesso o vengano in possesso ai fini del presente atto.

Club

Si impegnano e garantiscono altresì che i dati personali di cui venissero in possesso nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, verranno raccolti e trattati in piena ed assoluta conformità alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 – Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto dalle parti contraenti aventi natura di soggetti pubblici con firma digitale ai sensi di quanto previsto dall'art.15, comma 2 bis, della L.241/1990.

Il presente Accordo è sottoposto alla registrazione in caso d'uso.

Roma,

Per l'Automobile Club d'Italia

Per l'AC di Teramo

Per l'Università degli Studi di Teramo

Per il Liceo Scientifico "G. D'Annunzio" di Teramo

Per la Diocesi di Teramo - Atri



AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Tutte le parti hanno letto e sono d'accordo

- che detto accordo non comporta l'assunzione di impegni di risorse ed oneri economici da parte dell'Automobile Club Teramo e che, qualora le iniziative derivanti dallo sviluppo dell'Accordo stesso dovessero comportare l'erogazione di contributi o il sostegno di spese, le Parti stabiliranno le relative modalità di finanziamento mediante la sottoscrizione di specifici protocolli attuativi;
- che l'Accordo medesimo è in grado di supportare al meglio l'attuazione della *mission* istituzionale dell'Ente con particolare riferimento anche agli ambiti dell'automotive e del turismo;

Udito l'intervento del Presidente dell'Ente dott. Carmine Cellinese anche in merito a quanto sopra esplicitato;

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

- **di prendere** atto di quanto in premessa riportato;
- **di ratificare** l'accordo di collaborazione sopra integralmente riportato di durata triennale, eventualmente rinnovabile, tra l'ACI, l'AC Teramo, l'Università degli Studi di Teramo, il Liceo Scientifico "G D'Annunzio", la Diocesi di Teramo – Atri, Ente Parco Territoriale Gran Sasso e Monti della Laga;
- **di conferire** mandato al Presidente pro tempore, dott. Carmine Cellinese per la definizione di eventuali implementazioni dei contenuti, delle modalità di sviluppo della collaborazione e dei conseguenti adattamenti formali dell'Accordo in parola;
- **di proseguire**, in raccordo con le Istituzioni territoriali che hanno sottoscritto il presente accordo, lo studio di progetti finanziabili e finalizzati allo sviluppo del territorio e al miglior prestigio dell'Automobile Club Teramo e della Federazione ACI.

F.to Il Presidente dott. Carmine Cellinese

F.to Il Segretario – Gabriele Irelli

La presente deliberazione:

- sarà esposta all'Albo sociale dell'Ente dal 28 Ottobre 2019 al 28 Novembre 2019;
- sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Automobile Club Teramo www.teramo.aci.it